

Prot. n.

TRIBUNALE DI COSENZA
7 MAG 2021
PROT. N. 1886/2021

TRIBUNALE DI COSENZA
E
COMUNE DI BELSITO (CS)

CONVENZIONE

**PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI
DEGLI ART.54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N.274, E 2 DEL DECRETO
MINISTERIALE 26 MARZO 2001**

L'anno duemilaventuno, il giorno 7 del mese di maggio nel Palazzo di Giustizia di Cosenza,

TRA

Il Tribunale di Cosenza C.f. 80007050786, nel seguito indicato come Tribunale, rappresentato dal Dr. Piero Santese, Presidente Vicario, il quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto in qualità di delegato del Presidente dello stesso Tribunale di Cosenza, domiciliato per la carica nel palazzo del Tribunale di Cosenza, sito alla Piazza Fausto e Luigi Gullo, 87100 Cosenza (CS)

E

Il Comune di Belsito, C.F. 80005990785, nel seguito indicato come Comune, rappresentato dal Sig. Antonio Giuseppe Basile, il quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Belsito, domiciliato per la carica nella sede municipale, sita alla Piazza Municipio 13, 87030 Belsito (CS)

PREMESSO

- Che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n.274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato al programma del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;
- Che analoga possibilità è prevista per coloro i quali siano stati condannati per la contravvenzione di cui all'art.86 del C.d.S., con destinazione preferibilmente a settori della sicurezza ed educazione stradale;
- Che l'art.2, comma1, del decreto ministeriale 26 marzo 2021, emanato a norma dell'art.54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- Che il Ministero della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- Che il Comune di Belsito con Deliberazione della Giunta Comunale n.13 del 23 marzo 2021 ha approvato lo schema di che trattasi;
- Che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del citato Decreto Legislativo.



SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

Il Comune di Belsito consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.54 del Decreto Legislativo citato in premessa, o comunque coloro che sono sottoposti a programma di messa alla prova con previsione di l.p.u., prestino presso di sé attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art.1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto prestazioni di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato. L'assegnazione del condannato, o di colui che è sottoposto a programma di messa alla prova, alla pena del lavoro di pubblica utilità presso il Comune di Belsito è in ogni caso subordinata al preventivo assenso dell'ente stesso.

ART.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

ART.3

Il Comune di Belsito, che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua nel seguente soggetto le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa del condannato o di colui che è sottoposto a programma di messa alla prova, ed impartire ad esso le relative funzioni: il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica. L'ente s'impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

ART.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Belsito si impegna di assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale del condannato, o di colui che è sottoposto a programma di messa alla prova, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il Comune di Belsito si impegna, altresì, a che il condannato o colui che è sottoposto a programma di messa alla prova, possa fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART.5

È fatto divieto al Comune di Belsito di corrispondere al condannato, o a colui che è sottoposto a programma di messa alla prova, una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da esso svolta. È obbligatoria ed è a carico del Comune di Belsito l'assicurazione del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

ART.6

I soggetti indicati, ai sensi dell'art.3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati o di coloro i quali sono sottoposti al programma di messa alla prova, e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dai predetti condannati o di coloro i quali sono sottoposti a programma di messa alla prova.

ART.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del



Tribunale da esse delegato, salvo le eventuali responsabilità, i termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

ART.8

La presente convenzione ha durata di 2 anni con decorrenza dal 07 maggio 2021 e sino al 06 maggio 2023.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.


Cosenza li, 07 maggio 2021

Il Presidente Vicario

Dr. Pietro Santese



Il Sindaco di Belsito
Sig. Antonio Giuseppe Basile



TRIBUNALE PENALE DI COSENZA
Visto: *di pubblica chi' sul sito web del Tribunale*

Cosenza, li 11-5-2021

IL CAPO D'UFFICIO

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr.ssa Marija Luisa Mingrone